

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, ABELLI, ALFANO, FRANCHI, NICCOLAI
GIUSEPPE, TURCHI**

Presentata il 5 dicembre 1969

Attribuzione del grado di generale di Corpo d'armata al
comandante in seconda dei carabinieri, della guardia di
finanza e della pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Malgrado le profonde e talvolta radicali trasformazioni avvenute in diverse strutture sociali ed economiche della nazione, si può dire che l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo di pubblica sicurezza abbia mantenuto una posizione di vertice pressoché immutata e questo fatto, a seguito degli accresciuti compiti istituzionali e di servizio delle predette specialità, ha creato delle situazioni, se non dannose, per lo meno lacunose.

Senza addentrarci in una analitica disamina delle strutture, degli organici e dei quadri, che ci porterebbe molto lontano e che comunque esula dagli intendimenti della presente proposta di legge, noi riteniamo di rimediare almeno ad una sicura disfunzione che si verifica al vertice della progressione gerarchica e che riguarda specificatamente il comandante in seconda dei tre predetti corpi, il quale non è più come lo era originariamente l'unico generale di divisione in servizio, ma soltanto il più anziano dei generali pari grado previsti dalle vigenti leggi e disposizioni.

Poiché è risaputo che il comandante in seconda è chiamato a svolgere delicati ed importanti mansioni coadiutrici dell'azione del comandante generale, del quale costituisce il più diretto e qualificato collaboratore, non sembra rispondente ad un normale criterio di funzionalità e di gerarchia la parità di grado con gli altri generali di divisione dei rispettivi corpi.

Pertanto con l'attuale proposta di legge si vuole colmare una lacuna che sta diventando sempre più avvertita nell'ordinamento di vertice, istituendo il grado di generale di Corpo d'armata per il comandante in seconda dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia.

Con tale normativa s'intende porre questi tre corpi sullo stesso piano di altri organismi militari con assetto gerarchico completo e si ritiene equo e doveroso conglobare in un unico provvedimento l'attribuzione del grado superiore, in quanto non si riuscirebbe a capire l'istituzione di un grado così elevato limitatamente ad una delle tre armi egualmente meritevoli, anche perché restrin-

gere la nomina ad una sola di esse suonerebbe sfiducia e sperequazione nei confronti delle altre due.

Ad evitare dannose interferenze di natura politica, che mal si addicono a corpi armati di secolare tradizione di superiore indipendenza morale e militare al servizio esclusivo della nazione e non delle fazioni, il primo articolo della nostra proposta di legge prevede l'assunzione della carica in base al criterio obiettivo ed imparziale dell'anzianità di grado, che per la sua rigida automaticità esclude qualsiasi politicizzazione della nomina e pone l'interessato nelle condizioni di prestigio ideali per assurgere all'alto incarico, non per influenze o pressioni di parte quali inevitabilmente si verrebbero a verificare se la nomina avvenisse a giudizio insindacabile dell'esecutivo, ma per intrinseci meriti personali e per acquisite esperienze, di cui l'anzianità costituirebbe la più rigorosa dimostrazione, tanto è vero che ancora oggi trova larga applicazione l'antico detto che l'anzianità fa grado.

L'articolo secondo prevede la promozione al grado superiore per i motivi ampiamente illustrati in precedenza, preoccupandosi altresì di non apportare improvvide e sconsigliabili modifiche nei limiti di età attualmente in vigore sia per consentire una breve permanenza ad incarichi tanto elevati, sia per ottenere la normale rotazione delle persone e sia per non bloccare il logico scorrimento di ufficiali superiori di pari grado che, giunti al culmine della propria carriera, comprensibilmente aspirano a prendere il posto del collega destinato ad andare in pensione o in riserva per raggiunti limiti di età.

L'articolo tre predispone la copertura finanziaria del provvedimento con corrispettive riduzioni di altrettanti capitoli dello stato di previsione della spesa relativi al Ministero della difesa, al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'interno.

Onorevoli colleghi, si confida pertanto che da parte vostra possa essere dato voto favorevole alla predetta proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Assume la carica di comandante in seconda dei carabinieri, della guardia di finanza e della pubblica sicurezza il generale di divisione più anziano.

ART. 2.

Al comandante in seconda viene attribuito il grado di generale di Corpo d'armata con i limiti di età attualmente in vigore per i rispettivi corpi.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente proposta di legge si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno finanziario 1969 di lire 8 milioni del capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri, di lire 8 milioni del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per la Guardia di finanza e di lire 8 milioni del capitolo 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il Corpo di pubblica sicurezza.